

Il "Iodo Maccanico": le ragioni per una legge costituzionale

di Ida Nicotra *

Il dibattito di questi giorni che impegna giuristi e politici in merito all'opportunità di introdurre nell'ordinamento un sistema che valga a sospendere i processi nei confronti delle supreme cariche dello Stato riguarda, essenzialmente, il modo, ossia l'individuazione della procedura per giungere alla approvazione della proposta Maccanico.

Non si discute, infatti, sull'esigenza di prevedere all'interno del nostro Stato una norma che consenta di "congelare" i giudizi, al fine di evitare gravi ripercussioni sul prestigio degli organi costituzionali, durante lo svolgimento del loro mandato. In tal modo verrebbe tutelato l'interesse generale ad assicurare la continuità ed il regolare svolgimento dell'ufficio, a prescindere dalle vicende di chi, in un determinato momento ricopre la relativa carica.

Del resto, in altri Paesi Europei (come in Francia ed in Spagna) la regola della improcedibilità dell'azione penale è stata prevista proprio quale rimedio idoneo a salvaguardare l'autorevolezza e l'immagine degli organi costituzionali, in quanto strumento ritenuto compatibile con i principi di democrazia e di uguaglianza dinanzi alla legge. Invero, l'interruzione dei termini di prescrizione del fatto criminoso si pone a presidio dell'azione della magistratura, una volta concluso il mandato. D'altra parte, la sospensione del procedimento penale finisce per costituire un baluardo a tutela dell'indipendenza della funzione giudiziaria, rafforzandone la credibilità proprio in conseguenza della preclusione imposta per legge di agire nei confronti di personalità politiche durante l'esplicazione di funzioni pubbliche rilevanti.

Più delicata è la questione riguardante la legittimità di approvare il "Iodo" con legge ordinaria. Una serie di considerazioni inducono a ritenere imprescindibile la doppia lettura del testo di legge da parte dei due Rami del Parlamento. Innanzitutto, in questo senso depongono le esperienze di altri ordinamenti a Costituzione rigida, ove la prerogativa dell'improcedibilità è stata inserita con una modifica del testo costituzionale. In secondo luogo, non sembra fino in fondo conducente l'argomentazione diretta a differenziare il sistema delle immunità di parlamentari e ministri rispetto al meccanismo della sospensione dei processi. La circostanza che solo nel primo caso si avrebbe una esenzione definitiva dalla giurisdizione e non soltanto una interruzione temporanea del processo sembra provare troppo.

I due istituti, pur con le sicure differenze che ne segnano procedure e finalità, finiscono per definire una coerente intelaiatura normativa preordinata ad offrire adeguati strumenti di garanzia all'esplicazioni di funzioni pubbliche essenziali e non a creare privilegi ingiustificati a favore di singoli soggetti. In buona sostanza, sospensione dei processi ed immunità in senso stretto risultano preordinate ad assicurare l'autonomia degli organi di vertice per un corretto svolgimento delle funzioni, senza temere azioni dell'autorità giudiziaria, eventualmente pretestuose ed orientate a condizionare l'attività politica degli stessi.

Tali considerazioni inducono a ritenere che l'adozione del procedimento aggravato rimanga l'unica via perché la legge "blocca processi" (già esitata, con la procedura ordinaria, dal Senato) avrebbe potuto superare indenne, prima, la fase della promulgazione e dopo lo scoglio del controllo di legittimità da parte della Corte Costituzionale. La regola della improcedibilità - rappresentando una palese deroga al principio di eguale sottoposizione di tutti i cittadini dinanzi alla legge ed a quello di celerità dello svolgimento dei processi sancito nell'articolo 111 della Costituzione - non può non trovare legittimazione in un accordo "bipartisan" fra le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, da proclamare in una approvazione a maggioranza qualificata, al fine di evitare un referendum che potrebbe allungare i tempi con il rischio che il Presidente del Consiglio in carica, il quale fra l'altro, si avvia a presiedere il semestre europeo possa incorrere in un'azione dei giudici quanto mai inopportuna, che potrebbe comportare una pesante caduta del prestigio del nostro Paese in Europa. Infine, mi pare doverosa un'ultima notazione: in un contesto di relazioni equilibrato e sereno tra poteri dello Stato - certamente diverso dall'attuale contrassegnato, come è noto - da una forte conflittualità - la vicenda giudiziaria che riguarda il Presidente del Consiglio in carica si sarebbe potuta risolvere seguendo una precedente prassi giudiziaria inaugurata dalla Procura della Repubblica di Roma. In occasione del caso "Scafaro - Sisde" i magistrati competenti ebbero ad affermare "l'impossibilità, per disposizioni costituzionali, di avviare qualsiasi indagine" nei confronti del Capo dello Stato durante il settennato, sospendendo ogni attività istruttoria in merito ad

eventuali fattispecie di reato compiute nel momento in cui lo stesso ricopriva il ruolo di Ministro degli Interni.

* P.S. di Diritto costituzionale nell'Università di Catania - inicotra@lex.unict.it

Forum di Quaderni Costituzionali

i Costituzionali